

ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo ad ampio raggio

di Angelo Ginex



DIGITAL Master di specializzazione
SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?
Scopri di più >

L'**accertamento induttivo** o extracontabile è disciplinato dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), il quale consente la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base di **dati o notizie raccolti** dall'Amministrazione finanziaria o **venuti a sua conoscenza**, nonché sulla base di **presunzioni semplicissime**, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di **prescindere**, in tutto o in parte, dalle **risultanze contabili**, «*rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all'estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati*» dal **comma 2** del citato **articolo 39**, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota **circolare n. 1/2018**.

D'altronde, è costante in giurisprudenza l'affermazione del **principio di diritto** secondo cui «*nel caso in cui l'accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l'amministrazione ha facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova in capo a parte contribuente, di provare che il reddito accertato non è stato conseguito*» (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 20793 del 30.09.2020](#)).

Con riferimento alle **condizioni di applicabilità** di tale metodologia di accertamento, premesso che la **casistica** è piuttosto **ampia**, si rammenta che sono tali:

- l'**omessa presentazione** della dichiarazione;
- la **mancata indicazione** del reddito d'impresa in dichiarazione;
- la rilevazione, mediante verbale d'ispezione, di **contabilità omessa, sottratta, non disponibile e inattendibile**;
- l'**inottemperanza** del contribuente agli inviti disposti dagli uffici;

- le **irregolarità dichiarative** relative agli studi di settore.

In relazione **all'inottemperanza del contribuente** agli inviti dell'Amministrazione, occorre evidenziare che l'accertamento induttivo viene considerato **legittimo** persino quando sia stato fissato un **termine** per esibire i documenti **inferiore a 15 giorni**, poiché ciò, in presenza di una mancata produzione delle scritture contabili, evidenzia un comportamento *“assolutamente negligente e non cooperativo”* (cfr. **CTR Lazio, sentenza n. 2635/2020**).

Rimanendo in tema di **vizi** concernenti la **contabilità in generale**, è d'uopo sottolineare come anche la **mancata redazione dell'inventario** sia sufficiente a far scattare l'accertamento induttivo a carico dell'impresa.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato infatti che la mancata redazione dell'inventario, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si abbiano **gravi discordanze** nelle consistenze delle rimanenze finali e di quelle iniziali, è di per sé sola **sufficiente a giustificare** il ricorso all'accertamento col **metodo induttivo**, per la particolare **importanza** di tale documento nella **fedele ricostruzione** dei flussi economici dell'impresa (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 19658 del 21.09.2020](#)).

Quanto alla **documentazione extracontabile** idonea a rivelare l'inattendibilità delle scritture contabili, occorre rimarcare che è stato ritenuto **legittimo** anche l'accertamento induttivo basato sui **dati rinvenuti nel computer** di una dipendente, atteso che tale scoperta **inverte l'onere della prova** in capo al contribuente, consentendo all'Amministrazione finanziaria di prescindere dal bilancio e dalle scritture contabili, nonché di utilizzare **presunzioni semplicissime** (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 20793 del 30.09.2020](#)).

In tale contesto, si è altresì affermato come l'accertamento induttivo possa fondarsi anche sull'eventuale **non corrispondenza** tra il numero degli **scontrini fiscali emessi** e i **pagamenti ricevuti** tramite Pos e carte di credito, quando il contribuente non abbia prodotto gli scontrini mancanti, né abbia validamente giustificato la loro mancanza.

Nella specie, il **dato oggettivo** di pagamenti tramite Pos e carte di credito in **numero superiore** agli scontrini emessi va inquadrato e valutato come **fatto noto** determinante per il sorgere della **presunzione** di maggiori ricavi, con conseguente **onere in capo al contribuente** di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall'Ufficio (cfr. [Cassazione, ordinanza n. 15586 del 22.07.2020](#)).

Da ultimo, si rileva che l'**omessa annotazione dei ricavi**, oltre a legittimare una **ricostruzione induttiva** della capacità reddituale del contribuente, determina **conseguenze anche in sede penale**.

Infatti, sovente la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento circa la **responsabilità dell'imputato** per omessa annotazione di ricavi, sia **sull'informativa della GdF** che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso

un'indagine sui dati di mercato, che **sull'accertamento induttivo** dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la **contabilità** imposta dalla legge **non** sia stata **tenuta regolarmente** (cfr. [Cassazione, sentenza n. 26084 del 16.09.2020](#)).